

N. R.G. 4063/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Maione Mannamo	Presidente
dott.ssa Vincenza Ruggiero	Giudice Relatore
dott. Enrico D'alfonso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4063/2016**

TRA

COSTRUZIONI MECCANICA CO.ME.CA s.r.l in persona del legale rapp.te p.t. (P.I. 00429760481) elettivamente domiciliato in Barberino del Mugello, al viale 1[^] Maggio, 6, presso lo studio dell'avv. Francesco Locanto del Foro di Firenze che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al libello introduttivo **ATTORE**

E

CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA in persona del legale rapp.te p.t. (codice fiscale: 04980440483) elettivamente domiciliato in Firenze, alla via Giambologna, 37, presso lo studio dell'avv. Laura Corsaro, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Facchini del Foro di Prato, **CONVENUTO**

CONCLUSIONI DELLE PARTI (come da verbale di precisazione delle conclusioni): all'udienza del 20 marzo 2019 parte attrice ha concluso come da atto di citazione, insistendo nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 sesto comma c.p.c.; parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello



“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest’ultima considerando integralmente richiamati sia l’atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l’altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l’applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Va inoltre rilevato che, ai sensi e per l’effetto dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La *res controversa* vede come parti da un lato un consorziato di un consorzio obbligatorio, Costruzioni Meccaniche Co.Me.Ca. s.r.l., e dall’altra il consorzio obbligatorio non costituito in forma societaria, Consorzio Estrattivo La Cassiana, il primo impugnante la deliberazione dell’organo amministrativo del 22 febbraio 2016. Resiste alla domanda il Consorzio che ha eccepito preliminarmente il difetto di *potestas decidendi* del Tribunale di Firenze in virtù della clausola compromissoria contenuta nell’art. 18 dello Statuto, approvato con la stessa delibera con cui è stato costituito il Consorzio, n. 49 del 3/5/1999 del Consiglio Comunale di Calenzano. L’eccezione, tempestivamente sollevata dal Consorzio, è fondata e va accolta.

L’art.18 dello Statuto del Consorzio Estrattivo La Cassiana stabilisce infatti che *“qualunque controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere fra il consorzio e gli aderenti, ovvero*



tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri...” (documento 3 di parte attrice, documento 3 di parte convenuta). Dal contenuto della predetta clausola consegue la sussistenza di un fatto impeditivo dell’esercizio dell’azione giudiziaria e, quindi, della cognizione del giudice ordinario, avendo le parti scelto di risolvere le relative controversie, in deroga alla giurisdizione statale, attraverso lo strumento privatistico dell’arbitrato. La compromettibilità in arbitri delle controversie richiede, secondo quanto disposto dall’art. 806 c.p.c, che la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili. Orbene, nel caso di specie, detta clausola è applicabile non essendo state dedotte in giudizio situazioni indisponibili, nemmeno quella concernente la non emendabilità di alcuna deliberazione da parte di organismo che avrebbe dovuto essere sottoposto a scioglimento, dal momento che profili di indisponibilità potrebbero derivare da effetti esterni dell’atto deliberativo, laddove invece nel caso in esame si discute dei soli effetti interni tra i consorziati attenendo i vizi della delibera sollevati da parte attrice alla composizione del Consiglio dei consorziati, quindi ad asseriti vizi inerenti tipicamente la posizione soggettiva del consorziato, e come tali relativi a diritti disponibili, nonché ad asserite invalidità derivanti dal fatto che si sarebbe *“posto a carico di tutte le consorziate spese non inerenti all’oggetto ed allo scopo del Consorzio, ma relative a cause nelle quali alcune di esse (Comeca, Tome srl e La Nuova Collerose srl danti causa di Comeca) sono le controparti”*, quindi vizi inerenti la posizione soggettiva di consorziato e come tali relativi a diritti disponibili.

Parte attrice eccepisce ed invoca l’applicabilità al caso in esame dell’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che sanziona espressamente con la nullità tutte le clausole compromissorie in cui il potere di nomina degli arbitri non sia demandato a soggetto estraneo alla società ma sia invece attribuito, come nel caso di specie, in via principale alle parti e solo in caso di disaccordo al Presidente del Tribunale su ricorso della parte più diligente. Tale richiamo secondo questo Collegio è infondato in quanto il Consorzio Estrattivo la Cassiana non ha assunto forma societaria mentre la disposizione citata è testualmente riferita in base al comma 1 alle clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi delle società. (Cassazione n. 22233 del 22 settembre 2017).



Va infine rilevato che la clausola n. 18 in questione demanda il giudizio su qualunque controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente che possa sorgere tra il consorzio e gli aderenti, ad un Collegio arbitrale avente funzione di amichevole compositore, con le più ampie facoltà istruttorie e di indagine. In presenza di una tale clausola compromissoria di arbitrato irrituale, l'eccezione di compromesso dà luogo non già ad una questione di competenza bensì alla improponibilità della domanda.

La decisione sulla preliminare eccezione è decisiva ed assorbente dell'esame e della valutazione di ogni altra eccezione e del merito. La domanda va dichiarata improponibile.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

il Tribunale di Firenze, III sezione civile, definitivamente pronunciando, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara la improponibilità della domanda proposta da Costruzioni Meccanica Co.me.ca;
- 2) condanna Costruzioni Meccanica Co.me.ca al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in Euro 7.250,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso.

Firenze, 22 giugno 2020

Il Giudice relatore

dott.ssa Vincenza Ruggiero

Il Presidente

dott. Massimo Maione Mannano

